



CITTÀ di VILLORBA

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

Testo coordinato

(ultime modifiche entrate in vigore il 3.12.2015)

Approvato

con deliberazioni di C.C. n. 139 del 26.11.1993 e n. 43 del 14.03.1994

modificato

con deliberazioni di C.C.:

- n. 29 del 07.03.1995
- n. 146 del 20.11.1995
- n. 111 del 22.07.1996
- n. 122 del 17.12.2001
- n. 39 del 05.05.2004
- n. 46 del 13.06.2007
- n. 43 del 30.09.2008
- n. 53 del 24.10.2011
- n. 34 del 04.06.2012
- n. 34 del 08.07.2013
- n. 41 del 28.10.2015

TITOLO I

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27.07.1934 e al DPR 10.09.1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti alla Polizia Mortuaria sono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della legge 08.06.1940 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché per mezzo del servizio individuato dalla competente USL;
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate dalla presente normativa e dal regolamento di cui all'art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142;
4. Per la gestione nelle altre forme di cui agli articoli 22, 23 e 25 della legge 08.06.1990 n. 142, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dallo Statuto, dai regolamenti e, nel caso di concessione, dal foglio di norme e condizioni;

Art. 3 – Responsabilità

1. Chiunque causi danni a persone o cose all'interno dei cimiteri, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del codice Civile, fatta salva in ogni caso la responsabilità per l'illecito penalmente rilevante.

Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici di polizia mortuaria è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285 del 10.09.1990 che deve essere compilato cronologicamente dagli addetti.
2. Inoltre nell'ufficio comunale competente sono tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) l'orario di apertura e di chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco delle concessioni in scadenza nel corso dell'anno e nel successivo;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) ogni altro atto e documento che possa essere noto agli interessati o al pubblico, ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241.
3. L'orario d'apertura e chiusura saranno esposti altresì in ogni cimitero.

CAPO II – DEPOSITI D'OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 5 – Depositi d'osservazione

1. Il Comune provvede al deposito d'osservazione e all'obitorio in locali idonei;
2. L'ammissione nei depositi d'osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria;
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di qualsiasi persona compreso i familiari.

CAPO III – DEPOSIZIONE DELLA SALME NEL FERETRO – FERETRI

Art. 6 – Deposizione di salma nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli art. 8 e seguenti del DPR 10.09.1990, n. 285, la salma può essere deposta nel feretro;
2. Ogni salma, prima di essere collocata nel feretro, deve essere vestita con abiti preferibilmente di fibre naturali, o avviluppata in un lenzuolo.

Art. 7 – Contenuto del feretro

1. Ogni feretro deve contenere una sola salma. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto.

Art. 8 - Feretri

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20; eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra;
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee, le salme devono essere chiuse in cassa metallica dello spessore non inferiore a mm 0,660, se di zinco, e a cm 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm.
3. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 9 – Chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, sarà collocata una targa metallica con inciso nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

CAPO IV – TRASPORTO DELLE SALME

Art. 10 – Trasporti funebri

1. Il trasporto delle salme al cimitero è svolto con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR n. 285/1990 previo pagamento del diritto fisso stabilito in apposita tariffa comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19/2 del DPR 10.09.1990 n. 285.

Art. 11 – Norme generali per il trasporto

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata all'incaricato del servizio di Polizia Mortuaria.
3. Alla consegna del feretro, detto incaricato compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia, uno dei quali sarà consegnato al vettore e l'altro depositato presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria.
4. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto delle salme e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli art. 20 e 21 del citato DPR n. 285/1990.

Art. 12 – Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto di una salma, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. Il trasporto di una salma in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito è autorizzato con unico decreto del Sindaco. Anche il trasporto delle ceneri in altro Comune è sottoposto a decreto di autorizzazione del Sindaco.

Art. 13 – Modalità del trasporto – soste

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende:
 - il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie;
 - la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
 - il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessun'altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. La sosta della salma in transito è consentita eventualmente, per motivate ragioni di opportunità, nel deposito di osservazione del cimitero. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 14 - Orari

1. I criteri generali di fissazione delle giornate e degli orari dei trasporti funebri sono determinati in via generale con ordinanza del Sindaco.
2. Il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenuto conto delle esigenze del servizio; fornirà i chiarimenti previsti; prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art. 15 – Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non sono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 16 – Trasporto al deposito di osservazione

1. I morti giacenti sul suolo pubblico o in luoghi pubblici per infortunio o altra causa saranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero.

Art. 17 – Malattie infusive – diffusive

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestita, avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario o un suo delegato non le vieti.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 12 può essere concessa soltanto dopo due anni dal

decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario o da un suo delegato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di salme da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20.

Art. 18 – Salma portatrice di radioattività

1. Quando dalla denuncia della causa della morte risulta che la salma è portatrice di radioattività, il Coordinatore Sanitario o un suo delegato dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della stessa siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19 – Trasporto fuori del Comune – accompagnamento

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori del Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con apposito carro chiuso ovvero dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento del corteo. Gli incaricati del servizio non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 20 – Trasporto da Comune a Comune o all'estero o dall'estero

1. Per il trasporto di salme da Comune a Comune, all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. Di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che richiedano oltre 24 ore di viaggio, oppure quando il trasporto sia eseguito dopo 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano alle salme sottoposte a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21 – Casi particolari

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si applica la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione Internazionale di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 22 – Accertamento documentazione

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve di norma essere accompagnato direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti (autorizzazione al trasporto e al permesso di seppellimento) e delle caratteristiche del feretro, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dall'eventuale sigillo di ceralacca sul cofano.

Art. 23 – Percorso dei feretri

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente che nel caso di solo transito del feretro nel territorio comunale, il convoglio funebre deve, di norma, percorrere la strada più breve.

Art. 24 – Trasporto di ossa, resti e ceneri

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili o di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

TITOLO II

CAPO I - CIMITERI

Art. 25 – Elenco cimiteri

1. Il comune provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - **Villorba;**
 - **Catena;**
 - **Fontane;**
 - **Lancenigo.**

Art. 26 – Disposizioni generali e vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli n. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi o del concepimento, di resti anatomici, così come le esumazioni e le estumulazioni sono riservate al personale addetto al cimitero.
4. Competono al personale comunale le operazioni di sorveglianza e controllo dei lavori di cui al comma precedente; competono in via esclusiva allo stesso personale comunale le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990.
5. Il Coordinatore Sanitario o un suo delegato controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 27 – Ammissione al cimitero

1. Nel cimitero sono ricevute e seppelitte le salme, i resti mortali, e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano al momento della morte la propria residenza all'interno del Comune di Villorba.
2. Previa documentazione richiesta, sono altresì ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone che:
 - a) abbiano trasferito la residenza da Villorba in altro comune presso Istituto d'assistenza o ricovero, mantenendola fino alla morte;
 - b) in quanto ora non autosufficienti, si siano trasferiti in altro comune presso l'abitazione di parenti o affini per motivi di assistenza e di cura;
 - c) abbiano pronunciato i voti monastici e trasferito quindi la residenza da Villorba presso Istituti religiosi o altre idonee sedi per il compimento del proprio ufficio o ministero;
 - d) siano stati residenti per almeno 15 anni nel Comune di Villorba e siano padre/madre o figlio/figlia, di persona residente nel Comune e non siano emigrati da oltre 15 anni;
 - e) abrogato
- 2 bis. Ai fini del ricongiungimento delle spoglie mortali nel medesimo cimitero, su specifica e motivata richiesta degli interessati può essere autorizzata la sepoltura di ceneri o resti mortali di persona sepolta altrove e il cui coniuge sia seppellito nel comune.

- 2 ter. In particolari situazioni e qualora vi sia ampia disponibilità di sepoltura in fossa, su espressa richiesta dei parenti più prossimi, il Sindaco può autorizzare la inumazione nei cimiteri comunali delle salme di persone che abbiano una specifica attinenza con il Comune di Villorba, pur non rientrando nei casi individuati dal comma 2.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone concessionarie e degli aventi diritto di sepoltura privata (tomba di famiglia, edicola funeraria).

CAPO II–DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 28 – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali (loculi), familiari e per collettività (tombe di famiglia, cappelle private), ai sensi e nei limiti dell'art.90 D.P.R. 285/1990.
4. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati della planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti, di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 29 – Piano regolatore cimiteriale

1. Il consiglio comunale è tenuto a adottare un piano regolatore cimiteriale che deve individuare spazi da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune,
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie e collettività (tombe di famiglia, edicole funerarie);
 - c) tumulazione individuale (loculi),
 - d) cellette ossario e nicchie cinerarie;
 - e) ossario comune;
 - f) cinerario comune.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'USL. Si applica l'art. 50 della legge n. 142/1990.
3. Nell'elaborazione del piano il responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tenere conto:
 - dell'andamento medio della mortalità comunale dell'ultimo decennio e anche di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - della valutazione della struttura ricettiva esistente, valutando i posti-salma a sistema di inumazione e tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.
4. Di norma ogni cinque anni il comune revisiona il piano regolatore cimiteriale per valutare eventuali sopraggiunte necessità, con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.

CAPO III – INUMAZIONI

Art. 30 – Cippi e copri tomba

1. Ogni fossa deve essere contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo. Tale cippo sarà posto a cura del personale addetto al cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune l'installazione di un copri tomba, di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della tomba e/o di una lapide o altro ricordo di dimensioni conformi all'allegato **SCHEMA N.1**, previo pagamento del corrispettivo in tariffa. L'installazione, la manutenzione e la conservazione dei copri tomba è a

carico interamente dei richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria o abbandono, il comune provvede con la modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 69 del D.P.R. n. 285/1990. Trascorso il termine di 10 anni, i manufatti resteranno di proprietà del comune, qualora gli interessati non provvedano al loro asporto.

Art. 31 – Profondità delle fosse

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 32 – Materiali non consentiti per le casse

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione di tagli sulla cassa metallica di opportune dimensioni.

Art. 33 – Separazione delle fosse

1. Ogni salma destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di legno ed essere sepolta in fossa separata dalle altre.

Art. 34 – Modalità di sepoltura

1. Nel calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura e rispetto. L'operazione sarà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa sarà subito riempita come indicato nel precedente art. 31.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Art. 35 – Ornamenti delle fosse

1. Sulle fosse nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, nel rispetto delle fosse vicine.

CAPO IV – TUMULAZIONI (sepulture private)

Art. 36 – Oggetto

1. Sono a tumulazione le sepulture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie, in opere murarie (loculi, cellette ossario o nicchie cinerarie, tombe e edicole private) costruite dal comune o dai concessionari di aree.

Art. 37- Duplice cassa

1. Le salme destinate alla tumulazione in loculo o tomba di famiglia, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 38 – Concessioni - rinvio

1. Le sepulture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
2. I canoni di concessione sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 39 – Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono a carico dei concessionari.

Art. 40 – Posti tumulo

1. Nelle tumulazioni ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti e devono avere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro.
3. In occasione di estumulazione per riduzione in resti o per altri eventi anche indipendenti dalla volontà del concessionario, le tombe interrato e le chiesette private, prive delle solette orizzontali o dei piani di appoggio dei feretri di cui all'art. 76 comma 8, D.P.R. n.285/1990, devono essere riportate a cura del concessionario o aventi causa alla tipologia costruttiva di cui allo stesso art. 76.

Art. 41 – Casette di resti o urne cinerarie

1. In occasione della tumulazione di un feretro, quando vi sia lo spazio sufficiente nell'ambito di un loculo, è consentita la tumulazione di una cassetta contenente resti o ceneri.
2. Su richiesta dei familiari e qualora lo spazio del loculo lo consenta, è possibile autorizzare in ogni tempo il deposito di cassette contenenti resti o ceneri di persona avente vincoli di parentela o affinità o di convivenza con quella già tumulata nel manufatto e per la quale era stata stipulata la concessione cimiteriale. La durata di quest'ultima resta inalterata e la sua scadenza comporta perdita del titolo anche per la cassetta o urna tumulata. Qualora all'atto del deposito venga constatata, da parte del personale sanitario o tecnico competente, la non perfetta tenuta del feretro, è obbligo dei familiari provvedere alla sua sistemazione.
3. Su espressa istanza dei familiari, è parimenti consentito, alle medesime condizioni del comma 2, il deposito di cassette contenenti resti o ceneri in loculo concesso a tempo indeterminato, senza oneri per i richiedenti salvo ripristino della tenuta del feretro, a condizione che venga richiesta la variazione della durata della concessione, che avrà scadenza decorsi 30 anni dal primo nuovo deposito.
4. E' parimenti autorizzabile la richiesta di tumulazione in celletta-ossario (o nicchia cineraria) di cassette di resti o di ceneri di persona aventi vincoli di parentela o affinità o convivenza con quella già ivi tumulata, quando vi sia lo spazio sufficiente, analogamente alle previsioni dei precedenti commi 2 e 3.

Art. 42 – Lampade votive, decorazioni, iscrizioni

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del comune secondo l'allegato **SCHEMA 2**. Gli oggetti non devono sporgere dalle lapidi oltre i 15 centimetri, ed è comunque vietata la posa di oggetti mobili.
2. Per consentire un migliore accesso ai loculi individuali delle file superiori, resta vietato posare ai piedi degli stessi qualsiasi oggetto (vasi di fiori, dediche, ecc.).
3. In deroga al divieto di cui al comma precedente, è concesso porre ornamenti cimiteriali ai piedi dei loculi durante il periodo della Commemorazione dei defunti, dal 20 ottobre al 10 novembre. E' parimenti derogato il divieto di posa sopradetto per il tempo di 45 giorni dalla data di tumulazione di una salma, per la posa in opera degli oggetti ornamentali, dopo tale periodo saranno asportati dal personale incaricato se non vi provvedono i familiari.

Art. 43 – Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti che abbiano titolo alla sepoltura, per mancanza di manufatti o per temporanei lavori di ristrutturazione di una sepoltura privata, il feretro può provvisoriamente essere deposto in tomba di famiglia o cappella gentilizia, con il consenso scritto del concessionario, dietro versamento di un deposito di cauzione fissato in tariffa, fintantoché non venga meno la situazione che ha impedito la tumulazione definitiva. Il deposito è restituito al momento della tumulazione definitiva ovvero sarà utilizzato per l'inumazione in campo comune qualora gli interessati non provvedano in merito.
2. Dietro richiesta scritta degli interessati, il Sindaco può autorizzare il deposito provvisorio in tomba o chiesetta privata con il consenso scritto del concessionario, di chi non ha diritto alla sepoltura ai sensi dell'art. 27, per mancanza di manufatti nel cimitero di competenza (luogo della morte o della residenza al momento del decesso).

CAPO V – ESECUZIONE DI OPERE CIMITERIALI

Art. 44 – Esecuzione di opere nei cimiteri

1. Nessun'opera, di qualunque entità, anche minima, può essere intrapresa nel cimitero senza l'autorizzazione scritta del Sindaco e non deve essere eseguita oltre i limiti indicati in tale autorizzazione.
2. E' tassativamente vietato alle imprese e ai familiari di svolgere qualsiasi lavoro di posa in opera di marmi, asporto lapidi e sigilli in marmo e altri lavori nel periodo dal 25 ottobre al 5 novembre, periodo di maggiore afflusso di visitatori nei cimiteri. I lavori antecedentemente iniziati e non conclusi dovranno essere sospesi a cura dei familiari e delle imprese, che dovranno adottare tutte le cautele necessarie ad evitare danni o disagi ai visitatori.
3. I lavori posti in opera senza autorizzazione o ad essa non conformi possono in ogni tempo essere rimosse o distrutte. Sono operanti anche le successive disposizioni di cui agli articoli 91 e 92 del presente regolamento.

CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 45 – Periodo

1. Ad eccezione dei casi in cui sia ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione o l'estumulazione dei feretri nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, salvi i casi di estumulazione per traslazione.
2. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 35 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del sindaco.

Art. 46 – Esumazioni

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento.
3. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri sono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dal Sindaco per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 47 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'articolo 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono regolate dal Sindaco con ordinanza. Sono parificate ad esumazione ordinaria quelle che si eseguono successivamente alla rinumazione per mancata mineralizzazione dopo il primo decennio.
2. E' compito dell'incaricato del servizio di polizia mortuaria stabilire se un cadavere è o no mineralizzato al momento dell'esumazione, eventualmente coadiuvato dal coordinatore sanitario dell'Usl o da un suo delegato.

Art. 48 – Operazioni massive di esumazioni

1. E' compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria prevedere e registrare le operazioni di esumazione.
2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggersi all'albo pretorio e nelle bacheche dei cimiteri, con congruo anticipo.

Art. 49 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario o di un suo delegato e dell'incaricato del servizio di polizia mortuaria.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura dell'incaricato del servizio sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità e dall'Autorità Sanitaria.

Art. 50 – Rinvenimento di ossa o altri oggetti

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altre sepolture private ai sensi del precedente articolo 41.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 24.
3. Il ritiro delle lapidi, di cippi, ecc., è regolato dall'articolo 30, comma 2, del presente regolamento.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che fossero rinvenute saranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite agli eventuali successori. Della consegna sarà redatto un processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'avente diritto e l'altro conservato agli atti. Qualora tali oggetti non fossero reclamati entro 12 mesi, potranno essere liberamente alienati dal comune.

Art. 51 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate con ordinanza del sindaco.
2. Per le salme tumulate in tomba o chiesetta privata concesse a tempo determinato, su richiesta degli interessati, e quando il sepolcro è completo, può essere autorizzata la riduzione dei resti dopo almeno 35 anni dalla data di decesso al fine di recuperare posti tumulo, dietro pagamento di una tariffa pari al costo medio di un loculo.
3. Nel caso di salme tumulate in tombe a concessione perpetua, la rotazione delle salme può essere autorizzata, su richiesta dei familiari, decorsi 35 anni dalla morte, dietro pagamento della tariffa stabilita dalla giunta comunale e prevista dalla tabella annessa al presente regolamento (allegato n. 1).
4. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, quando la mineralizzazione non sia avvenuta in modo completo, saranno inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, in altre parole ritumulati dopo aver ripristinato la tenuta del feretro.

Art. 52 – Estumulazione straordinaria

1. Il sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo ed in qualsiasi periodo dell'anno le estumulazioni dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario, o un suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro, e dichiarino che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il coordinatore sanitario o un suo delegato constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro.
3. Se l'estumulazione è autorizzata dal sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal coordinatore sanitario o da un suo delegato.
4. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale che dovrà rimanere agli atti.

Art. 53 – Norme applicabili

1. Per le tumulazioni si osservano le norme di cui all'articolo 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nei precedenti articoli 51 e 52.

Art. 54 – Trattamento della bara e della fossa

1. Agli effetti dell'esumazione od estumulazione si dovrà tenere conto del momento in cui il feretro è stato inumato o tumulato.
2. La cassa sarà spruzzata con una soluzione disinfettante.
3. Se la cassa presenta segni di logoramento, sarà rinchiusa in una cassa di imballo. Qualora la cassa non sia racchiusa nell'imballaggio il trasporto sarà eseguito sull'apposito carrello coperto a telone cerato.
4. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e del carrello di trasporto, la quale sarà compiuta con idoneo disinfettante indicato dal servizio di igiene e sanità pubblica dell'USL. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di uguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 55 – Modalità

1. Le esumazioni o estumulazione, dopo aver sgombrato e chiuso il cimitero, avvengono alla sola presenza dei familiari autorizzati. Della temporanea chiusura sarà data notizia mediante avviso scritto da apporsi con congruo anticipo nella bacheca del cimitero.
2. L'operazione delle esumazioni ed estumulazione straordinarie si effettueranno preferibilmente nelle prime ore del mattino, a tempo preferibilmente asciutto, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. E' compito degli interessati, far trovare in loco una cassa metallica da saldare a fuoco subito al termine dell'operazione, se il coordinatore sanitario dell'ULS o un suo delegato lo ritenga necessario.
3. Resta vietata la esumazione o l'estumulazione nel periodo dal 22 ottobre al 5 novembre.

Art. 56 - Diritti

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal sindaco per conto ed interesse di privati, è dovuto il pagamento della relativa tariffa stabilita dalla giunta comunale e prevista dalla tabella annessa al presente regolamento. (allegato n. 1).

CAPO VII – CREMAZIONI

Art. 57 – Crematorio

1. Il comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto più conveniente.

Art. 58 – Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione deve essere autorizzata dal sindaco su presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultassero iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno ovvero, se questi non fosse stato in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti la predetta volontà. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà, del coniuge o dei parenti più prossimi individuati ai sensi del codice civile, di cremare la salma;
 - c) certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 59 – Urne cinerarie

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere e deve portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Le urne cinerarie, di misure non superiori rispettivamente a m. 0,25, m. 0,45, devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in una nicchia cineraria ovvero, in mancanza, nelle cellette ossario o in sepoltura privata secondo le previsioni del precedente articolo 41.
3. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/1934, deve risultare da apposito verbale.

Art. 60 – Trasporto di urne cinerarie

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 12 e 21, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I – SEPOLTURE PRIVATE, RELATIVE CONCESSIONI E LORO MANUTENZIONE

Art. 61 – Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per le famiglie e collettività (tombe di famiglia, edicole funerarie o cappelle private).
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano principalmente le sepulture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie per urne cinerarie), ma possono anche riguardare sepulture per famiglie e collettività se il comune concede in uso il manufatto precostruito o rinnova concessioni scadute.

Art. 62 – Concessioni e diritto d'uso nelle sepulture

1. La concessione è rilasciata a seguito di istanza scritta in favore di persone residenti, previo pagamento del canone di cui all'apposito tariffario, salvo il caso di cui all'articolo 75.
2. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali.
3. Il diritto d'uso nelle sepulture private è riservato alle persone indicate all'articolo 65 comma 4 e all'articolo 66 commi 2 e 3 e non può essere oggetto di cessione tra privati.

Art. 63 – Atto di concessione

1. Previa prenotazione del manufatto presso il Servizio di Polizia Mortuaria la concessione viene rilasciata secondo lo schema di contratto tipo approvato dal Consiglio Comunale.
2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve contenere le clausole, le condizioni e le norme che ne regolano l'esercizio e in particolare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, (e il numero dei posti salma realizzati per i manufatti costruiti dal Comune);
 - la durata;
 - la/e persona/e concessionaria/e o nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore;
 - le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro precisa individuazione, nel caso di tombe di famiglia o cappelle private;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

L'atto di concessione è sottoscritto dal Responsabile degli uffici e servizi competenti e dal Concessionario.

Art. 64 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'art. precedente sono a tempo determinato:
 - a) 99 ANNI per le aree destinate alla costruzione di sepolture per le famiglie e collettività nonché per le tombe ed i sepolcri privati ridati in uso o costruiti direttamente dal Comune;
 - b) 30 ANNI per le cellette-ossario e le nicchie cinerarie individuali;
 - c) 30 ANNI per i loculi.
2. Il Comune può consentire il rinnovo delle concessioni (per una sola volta) per un periodo di tempo pari alla durata fissata dal regolamento, previo pagamento del canone di concessione di cui alla apposita tariffa. **È consentito per i loculi anche il rinnovo per 10 anni o per 20 anni, con pagamento di un canone tariffario ridotto rispettivamente di 2/3 o di 1/3 della tariffa intera.**

Art. 65 – Loculi

1. La sepoltura privata individuale in loculo può concedersi solo in presenza di salma da tumulare.
2. La concessione di cellette ossario o nicchie cinerarie avviene in presenza di resti o ceneri.
3. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- 3 bis. Non è consentito assegnare un loculo di un successivo blocco ("settore" o "edificio" o comunque denominato), se non è completata l'assegnazione di quello in utilizzo. L'assegnazione di loculi avviene seguendo la progressione numerica dei loculi ordinati per colonne da sinistra verso destra, numerati dall'alto verso il basso, L'unica eccezione è data dalla richiesta di loculo con il più basso canone concessorio immediatamente disponibile.
4. La concessione in uso dei loculi, cellette ossario o nicchie cinerarie è limitata alla persona in favore della quale venne erogata la concessione – salvo il caso di cui all'art.41 – e non può essere trasferita a terzi, ma solamente resa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
5. La concessione di un loculo o di una nicchia cineraria, in deroga a quanto previsto, può essere effettuata in favore del richiedente di età superiore ai 75 anni (settantacinque), che sia coniuge superstite di defunto sepolto a Villorba. Il Sindaco può autorizzare, su motivata richiesta dell'interessato, la concessione del loculo o della nicchia cineraria a favore del residente ultra settantacinquenne non coniugato, o libero di stato (divorziato).

Art. 66 – Tombe di famiglia o sepolcri per collettività

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone indicate nominativamente nell'atto di concessione, per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia ovvero ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
2. Nel caso di cui al precedente comma lett. a), il diritto d'uso delle sepolture è riservato alle persone indicate nell'atto di concessione fino a completamento del sepolcro.
3. Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma il diritto d'uso della sepoltura è riservato al concessionario ed alla sua famiglia, da intendersi composta:
 - concessionario;
 - ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
 - coniuge del concessionario e coniugi dei discendenti;
 - fratelli e sorelle del concessionario.

Può altresì essere esteso ad affini e collaterali o conviventi, la cui sepoltura deve essere formalmente autorizzata di volta in volta dal/i titolare/i della concessione con una apposita dichiarazione di cui all'art. 47del DPR n. 445/2000 da presentarsi al servizio di Polizia Mortuaria. La autorizzazione del deposito di

non avente diritto alla sepoltura ai sensi del comma 3, comporta restringimento del diritto degli altri aventi titolo.

4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo uso della sepoltura, diritto non trasferibile o cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e costituisce titolo per la dichiarazione di decadenza.

Art. 67 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

Art. 68 – Concessioni di aree

1. Le concessioni di aree per la costruzione di sepolture private (tombe di famiglia/edicole funerarie/cappelle private) vengono rilasciate ai residenti che ne facciano espressa istanza in base alle specifiche destinazioni risultanti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29 e secondo l'ordine progressivo delle aree medesime.
2. L'Ufficio competente autorizza la prenotazione secondo l'ordine determinato dalla data di presentazione al protocollo della domanda e comunica al richiedente l'area spettante ed il corrispettivo del canone concessorio da versare entro 30 giorni. Il mancato pagamento nei termini comporta la perdita dell'assegnazione dell'area.
3. Una volta prodotta l'attestazione di avvenuto pagamento del canone e delle spese contrattuali, viene rilasciata la concessione amministrativa sul diritto d'uso dell'area, di cui all'art. 63.
4. Il richiedente, entro 3 mesi dalla stipulazione della concessione amministrativa, presenta al Comune il progetto della sepoltura privata, con Denuncia Inizio Attività (DIA) oppure con richiesta di permesso a costruire, che deve essere conforme alle prescrizioni di legge, regolamento o atti amministrativi del Comune.
5. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere nel rispetto delle prescrizioni date e rispondono della loro mancata ottemperanza, di eventuali danni recati al Comune o ai terzi.
6. Il termine di inizio lavori non può essere superiore ad 1 anno dal rilascio del permesso a costruire. Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i 3 anni dall'inizio lavori o dall'efficacia della DIA. I termini di cui sopra si intendono a pena di revoca della concessione cimiteriale e a pena di decadenza dei titoli abilitativi.
7. Può essere concessa proroga alla ultimazione dei lavori su istanza dell'interessato ai sensi dell'art. 15 c.2 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001. Qualora non ricorrano le condizioni indicate da tale norma, è comunque possibile ottenere autorizzazione alla realizzazione della parte dell'intervento non ultimata, subordinata al rilascio di un nuovo permesso o di una nuova DIA.
8. Entro 15 giorni dal completamento dei lavori di finitura dell'intervento, dovrà essere presentata la domanda per il rilascio del certificato di usabilità della tomba corredata della documentazione prevista dall'art. 25 del DPR 380 del 6 giugno 2001. L'uso della tomba potrà avvenire previo accertamento da parte del responsabile del competente servizio dell'ULSS relativo alla rispondenza della costruzione alle norme igieniche stabilite in proposito e rilascio del certificato di usabilità ovvero dalla formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 25 comma 4 del DPR n. 380.
9. **(abrogato)**
10. Degli atti indicati ai precedenti commi viene data comunicazione all'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Art. 69 – Costruzione dell'opera

1. Nel progetto di costruzione di tombe di famiglia/edicole funerarie/cappelle private di cui all'art. 68, comma 4°, viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, nel rispetto delle prescrizioni e delle tipologie indicate dalla legge, dal regolamento, da atti amministrativi o da specifiche disposizioni del competente ufficio tecnico. Il numero delle

tumulazioni nelle nicchie o loculi della sepoltura privata è comunque legato alla disponibilità del sepolcro tenuto conto dello stato del manufatto e delle norme vigenti.

2. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimiteri.
3. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere richiesta o mediante DIA o permesso a costruire.
4. Qualsiasi intervento anche di ordinaria manutenzione deve essere autorizzato dal competente ufficio a norma dell'art. 44 del presente regolamento.

Art. 69bis – Concessione di sepolture private costruite direttamente dal Comune

1. Le concessioni di sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia in senso stretto e edicole funerarie o cappelle gentilizie) costruite totalmente o parzialmente dal Comune, vengono rilasciate per 99 anni ai residenti che ne facciano espressa richiesta, secondo l'ordine progressivo delle sepolture disponibili. Si intendono residenti anche i richiedenti che vi abbiano risieduto per oltre 30 anni.
2. L'Ufficio competente autorizza la prenotazione del manufatto secondo l'ordine determinato dalla data e dal numero di presentazione della domanda al protocollo.
3. Il richiedente provvede al pagamento del canone per intero entro 3 mesi dalla comunicazione della avvenuta prenotazione. Per le edicole funerarie il pagamento può essere eseguito in tre rate, nel termine di 18 mesi dalla comunicazione. Per le tombe di famiglia in senso stretto (tombe ad avello, con sepolture sotto il piano campagna), il pagamento può essere effettuato in due rateizzazioni: la prima entro 3 mesi, la seconda nel termine di 6 mesi dalla comunicazione.
4. L'atto di concessione, da cui deriva il diritto d'uso della sepoltura per 99 anni, viene firmato successivamente al versamento dell'intero canone o della prima rata dello stesso. In mancanza di tale adempimento, il richiedente perde ogni diritto sul manufatto prenotato. In caso di pagamento dilazionato, contestualmente al versamento della prima rata, il richiedente la concessione deve prestare fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune.
5. Nel caso di costruzione parziale delle sepolture private da parte del Comune, per il completo utilizzo della sepoltura privata è necessario richiedere le idonee autorizzazioni all'Ufficio Urbanistica, presentando il progetto della restante parte. Si applicano i commi 5-10 dell'art. 68 del presente regolamento. Il contratto tipo di cui all'art. 63 del Regolamento in questo caso non conterrà l'indicazione del numero di posti-tumulo della sepoltura, se non nel numero massimo potenziale.
6. La manutenzione spetta ai concessionari sia per le parti da loro costruite o installate, sia per le parti da loro costruite o fatte costruire dal Comune.

Art. 70 – Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi.
2. Interamente ad essi spetta la manutenzione dell'area e del sepolcro.

CAPO II – DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 71 – Divisione, rinuncia

1. Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente dagli stessi. La sottoscrizione dei richiedenti deve essere autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 20 delle legge n. 15/1998.
2. Nelle stesse forme e modalità di cui al primo, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento a vantaggio dei concessionari residuali.
3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Art. 72 – Aggiornamento della concessione

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 64 sono tenuti a darne comunicazioni al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 66, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di più nominativi scegliendolo secondo criteri di opportunità ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
3. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza di cui all'articolo 77 del presente regolamento.
4. Nel caso di famiglia estinta, quando cioè non vi siano persone aventi titolo per assumere la qualità di concessionario di cui all'articolo 66, decorsi 35 anni dall'ultima tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 72bis – Aggiornamento dell'oggetto della concessione

1. Se per mancanza di manufatti nel cimitero di spettanza, l'avente diritto alla tumulazione in loculo è tumulato in loculo di altro cimitero comunale, la concessione stipulata originariamente rimane valida per 35 anni dalla prima tumulazione, anche se successivamente la salma è traslata nel cimitero di spettanza. Il nuovo loculo s'intende scambiato con quello precedente, salvo conguaglio del canone ove il posto tumulo non sia del medesimo tipo di quello ove era stata deposta la salma. E' necessario che, contestualmente alla richiesta del trasferimento della salma, sia richiesto dal concessionario o dagli aventi causa l'aggiornamento della concessione relativamente all'oggetto della stessa, effettuato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per l'aggiornamento della concessione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario. Le spese per il trasferimento della salma sono a carico del richiedente, ad esclusione delle spese di trasporto e di quelle relative al servizio di estumulazione e ritumulazione.

Art. 73 – Rinuncia su loculi concessi a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non sia stata occupata da salma. In tal caso, spetta al concessionario rinunciante il rimborso di una somma **R** determinata dalla seguente equazione:

$$R = \frac{Cc + Cr}{2} \times \frac{Dc - A}{Dc} - S$$

- Cc = canone del loculo al momento della stipulazione della concessione;
 - Cr = canone del loculo al momento della restituzione;
 - Dc = durata della concessione
 - A = numero di anni d'uso (dal momento della stipulazione della concessione)
 - S = spese per il ripristino del manufatto.
2. Quando al sepoltura sia stata occupata da salma, su specifica richiesta degli interessati, in seguito a trasferimento in altra sede della salma o dei resti prima della scadenza della concessione, sarà corrisposto un indennizzo di una somma determinata dall'applicazione dell'equazione di cui al primo comma.
 3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 74 – Rinuncia su loculi concessi perpetuamente

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune e concessi in perpetuità a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri, resti.
2. In tal caso potrà essere rimborsata al concessionario o agli aventi causa rinuncianti, una somma secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale in relazione allo stato di conservazione, alla possibilità di riutilizzo, e agli anni trascorsi.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 75 – Riutilizzo gratuito di loculo concesso in perpetuità

1. Il loculo concesso a tempo perpetuo a favore di una salma che possa essere ridotta in resti, può essere ridato gratuitamente in uso per 35 anni a un discendente in linea retta del concessionario originario che abbia compiuto i 65 anni, previa rinuncia degli altri discendenti di pari grado alla precedente concessione.

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 76 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. In questi casi la concessione in essere viene revocata dal sindaco e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di cui all'articolo 64, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali. L'aggiornamento dell'oggetto della concessione avviene con le modalità indicate dall'articolo 72bis.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà comunicare notizia al concessionario almeno un mese prima ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 30 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 77 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi.
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata chiesta entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di speculazione o lucro e in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati e con le dovute modalità, per inosservanza delle prescrizioni dell'articolo 68 e dell'articolo 69;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione di cui all'articolo 67 e gli obblighi di aggiornamento di cui all'articolo 72;
 - e) quando vi sia grave inadempienza a ogni obbligo previsto dall'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida è pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi
3. La dichiarazione di decadenza compete al Sindaco in base a relazione del responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria.

Art. 78 – Decadenza: comportamenti successivi

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco, se lo riterrà, potrà disporre la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo, ossario, cinerario comuni.
2. Dopodiché il sindaco disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro, a seconda del loro stato, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del comune.

Art. 79 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. n. 285/1990.

TITOLO IV – SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I – SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 80 – Responsabili e incaricati al servizio

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento, il servizio di polizia mortuaria è assicurato da un responsabile del servizio, dai suoi incaricati e dall'esecuzione dei servizi cimiteriali attraverso le forme di cui all'articolo 60 dello statuto comunale.

Art. 81 – Compiti del responsabile del servizio

1. Il responsabile del servizio:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) cura l'aggiornamento dell'apposito registro previsto dall'articolo 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni tali da configurare il sospetto di vilipendio di cadavere previsto e punito dall'articolo 410 del codice penale.

Art. 82 – Compiti degli incaricati del servizio

1. L'incaricato del servizio :
 - a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'articolo 23 del D.P.R. 10 settembre 1991, n. 285;
 - b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza dei lavori cimiteriali;
 - d) accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - e) vigila perché non si commettano danni, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - f) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del comune, siano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

Art. 83 – Compiti di collaborazione

1. L'incaricato del servizio, in collaborazione con il responsabile del servizio di polizia mortuaria, verifica la sussistenza della legittimità alla sepoltura, riceve le istanze, sorveglia le operazioni di cui all'articolo 26, comma 4, e qualsiasi lavoro da svolgersi da parte dei privati nel cimitero.

CAPO II – NORME DI SERVIZIO

Art. 84 – Coordinamento uffici comunali per il servizio di polizia mortuaria

1. Il servizio di polizia mortuaria agisce in collaborazione:
 - a) con l'ufficio tecnico per tutto quanto riguarda la esecuzione e la manutenzione degli uffici in genere nonché dei viali e spazi dei cimiteri;
 - b) con l'ufficio dello stato civile per le dichiarazioni di morte ed i permessi di seppellimento;
 - c) con l'ufficio di polizia municipale per il corretto svolgimento delle esequie e per la vigilanza sul rispetto e l'esecuzione del presente regolamento;
 - d) con l'ufficio segreteria per la formalizzazione delle pratiche di concessione;
2. Il servizio di polizia mortuaria si adopera per il collegamento dei vari uffici e ad esso si rivolgono sia i cittadini richiedenti sia le imprese di pompe funebri.

Art. 85 – Divieti agli incaricati del servizio

1. Gli incaricati del servizio di polizia mortuaria, nell'esercizio delle loro funzioni, indossano la divisa o portano i distintivi che a loro sono forniti dal comune.
2. Ad essi è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri;
 - d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Art. 86 – Imprese di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie, sia presso gli uffici del comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni;
2. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino il sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine di corrispettivo o per altro motivo privato.

TITOLO V – POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 87 – Orari di apertura

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura.

Art. 88 – Divieti

1. Le vetture, le biciclette, ed in genere qualsiasi veicolo potrà entrare nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietato l'ingresso ai cani o ad altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.

Art. 89 – Comportamento da osservare

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre oggetti irriverenti;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta da parte dei concessionari;
 - i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) qualsiasi attività commerciale.
2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse frasi o discorsi offensivi del culto professato dai presenti, sarà diffidato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire immediatamente, salve restando le eventuali conseguenze penali e di contravvenzioni.

Art. 90 – Pulizia dei cimiteri

1. I viali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura dell'incaricato del servizio raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 91 – Cura delle tombe

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però, a causa delle intemperie, venissero a rovinare, nell'impossibilità di ripristinarli, sarà cura dell'incaricato del servizio ritirarli e distruggerli qualora le famiglie interessate non vi provvedano entro un mese.

Art. 92 – Rimozione di ornamenti indecorosi

1. Il comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 93 – Divieto di presenziare alle esumazioni

1. E' vietato al pubblico presenziare alle esumazioni straordinarie, eccetto che ai parenti autorizzati, al personale incaricato e all'autorità giudiziaria.

TITOLO VI

TARIFFE PER LE CONCESSIONI E I SERVIZI CIMITERIALI – CRITERI DI DETERMINAZIONE

Art. 94 – Tariffe

1. I canoni di concessione delle aree cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia, edicole funerarie o cappelle private o tombe monumentali, di loculi e cellette, di cellette ossario, sono omogenei valendo una unica tariffa per i diversi cimiteri siti nel territorio comunale.

2. Le determinazioni dei canoni ad opera della giunta comunale devono tenere conto del costo effettivo dell'opera o dei manufatti. Essi sono soggetti a revisione da effettuarsi, tenuto conto del tasso di inflazione e delle modificazioni dei costi, almeno ogni 3 anni.
3. I diritti per servizi cimiteriali di cui all'allegata tabella sono determinati con deliberazione di giunta comunale sulla base dei costi sostenuti e sono adeguati, sulla base del tasso di inflazione, almeno ogni 3 anni.
4. Il regime tariffario è quello in vigore nel giorno della richiesta della concessione di loculi, cellette e cellette ossario o per la prestazione di servizi cimiteriali. Per la concessione di aree cimiteriali relative alla costruzione di tombe di famiglia o edicole funerarie o cappelle private o tombe monumentali, è applicato il canone in vigore nel giorno dell'esame, con esito favorevole, del progetto da parte della commissione edilizia.
5. Dal pagamento dei diritti di cui al comma 3, sono esentati i cittadini che al momento del decesso effettuano la donazione di uno o più organi.

TITOLO VII

CONTRAVVENZIONI

Art. 95 – Contravvenzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli articoli 338, 339, 340, 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'articolo 3 delle legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 96 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Art. 97 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, nicchie cinerarie o cellette ossario, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 98 – Assenza di concessione ante R.D. 1880/1942

1. Per i diritti d'uso sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n. 1880, per le quali non risulti prova del relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'Immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della loro sussistenza.

Art. 99 – Modificazione intestazioni di concessioni

1. Per tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento resta possibile modificare l'intestazione della concessione di tombe di famiglia o sepolcri gentilizi concessi in perpetuità, quando, sulla base di idonea documentazione, sia richiesta da parte degli interessati l'estensione a fratelli o familiari che abbiano partecipato alle spese di manutenzione e di pagamento del canone di concessione e che non compaiano nell'intestazione dell'atto di concessione.

Art. 100 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 101 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività ai sensi di legge.

Allegato N. 1

ELENCO DIRITTI PER SERVIZI CIMITERIALI

PARTE I

CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto di uso di **AREE** per la costruzione di sepolture private:

Aree per tombe di famiglia: al mq	
Aree per Edicole Funerarie: al mq	

2. Concessione o rinnovo della concessione, del diritto di uso di manufatti cimiteriali costruiti dal Comune:

LOCULI:

5^ fila a partire dal basso	
4^ fila a partire dal basso	
3^ fila a partire dal basso	
2^ fila a partire dal basso	
1^ fila a partire dal basso	

2 BIS. Concessione o rinnovo della concessione, del diritto di uso di manufatti cimiteriali costruiti dal Comune: **EDICOLA FUNERARIA**

Edicola funeraria costruita al grezzo nel Cimitero di Villorba	
--	--

3. Concessione o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di:

CELLETTE OSSARIO o NICCHIE CINERARIE	
--------------------------------------	--

4. USO del deposito provvisorio di feretro:

Di cui all'art. 43 comma 1	
Di cui all'art. 43 comma 2	

5. Provvedimenti di presa d'atto di AGGIORNAMENTO/DIVISIONE concessione:

DIVISIONE di posti sulle concessioni cimiteriali tra le parti (art. 71)	
AGGIORNAMENTO della intestazione (art. 72)	

6. Provvedimenti di MODIFICAZIONE concessione

Provvedimenti di modificazione della intestazione della concessione di sepolcri familiari o gentilizi (tombe / edicole) perpetui di cui all'art. 98	
---	--

PARTE II

DIRITTI CIMITERIALI

1. TUMULAZIONE di FERETRO:

In LOCULO	
In TOMBA di famiglia	
In EDICOLA FUNERARIA	

1 BIS. TUMULAZIONE di CASSETTA OSSARIO o URNA CINERARIA

In CELLETTA OSSARIO	
In TOMBA DI FAMIGLIA	
In EDICOLA FUNERARIA	
In LOCULO contestualmente a FERETRO (art.41 comma 1)	
In LOCULO (art.41 comma 2)	

2. INUMAZIONE di FERETRO

INUMAZIONE	
------------	--

2 BIS. ESUMAZIONE ORDINARIA di FERETRO

ESUMAZIONE	
------------	--

3. ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRO:

3A.

da LOCULO per traslazione con tumulazione in:

altro Cimitero fuori Comune	
altro Loculo	
Tomba	
Edicola funeraria	

3B.

da TOMBA per traslazione con tumulazione in:

Altro Cimitero fuori comune	
Loculo	
Altra tomba / spostamento interno	
Edicola funeraria	

3C.

da EDICOLA FUNERARIA per traslazione con tumulazione in:

Altro Cimitero fuori Comune	
Loculo	
Tomba	
Altra Edicola Funeraria / spostamento interno	

4. ESTUMULAZIONE (STRAORDINARIA) DI FERETRO E RIDUZIONE DEI RESTI

4A.

ESTUMULAZIONE da LOCULO e riduzione dei resti con TUMULAZIONE in

Altro Cimitero fuori Comune (tariffa base)	
Celletta ossario	
Tomba	
Edicola Funeraria	

4B.**ESTUMULAZIONE da TOMBA per riduzione dei resti mortali e tumulazione degli stessi:**

in altro Cimitero fuori Comune/nella stessa	
Celletta ossario	
In altra tomba	
In Edicola funeraria	

4C.**ESTUMULAZIONE da EDICOLA FUNERARIA per riduzione dei resti mortali e tumulazione degli stessi:**

In altro Cimitero fuori Comune/nella stessa	
In celletta ossario	
In tomba	
In altra Edicola funeraria	

4 BIS. ESTUMULAZIONE ORDINARIA di FERETRO

Estumulazione di feretro alla scadenza della concessione	
Estumulazione + tumulazione/inumazione alla scadenza della concessione	

5. ESTUMULAZIONE STRAORNARIADI CASSETTA OSSARIO O DI URNA CINERARIA:**5A. da CELLETTA OSSARIO o NICCHIA CINERARIA per traslazione in:**

Altro Cimitero fuori Comune	
Altra celletta ossario	
Tomba	
Edicola funeraria	

5B. da LOCULO per traslazione in

Altro Cimitero fuori Comune	
Altra celletta ossario	
Tomba	
Edicola funeraria	

5C. da TOMBA per traslazione in:

Altro cimitero fuori Comune	
Celletta ossario	
Tomba	
Edicola funeraria	

5D. da EDICOLA FUNERARIA per traslazione in:

altro Cimitero fuori Comune	
Celletta ossario	
Tomba	
Edicola funeraria	

5 BIS. ESTUMULAZIONE ORDINARIA da CELLETTA OSSARIO o NICCHIA CINERARIA

Estumulazione di celletta ossario o urna cineraria alla scadenza della concessione	
Estumulazione da loculo alla scadenza della concessione	

6. ESTUMULAZIONE IN TOMBA/EDICOLA FUNERARIA PER:

riduzione in resti o per traslazione con estumulazione di altri feretri per poter eseguire il lavoro

costo dell'estumulazione per la riduzione in resti o traslazione + tariffa di tumulazione per ogni salma estumulata e ritumulata nella tomba/edicola stessa

7. ESTUMULAZIONE PER RIVESTIMENTO DEL FERETRO per motivi igienici e ritumulazione nello stesso manufatto:

In loculo	
In Tomba	
In Edicola funeraria	

8. ESUMAZIONE STRAORDINARIA e tumulazione dei resti in:

In altro Cimitero fuori Comune	
Celletta Ossario	
Tomba	
Edicola Funeraria	

Tariffe di cui all'appendice del Regolamento: DISPERSIONE CENERI:

9. DISPERSIONE CENERI:

Dispersione delle ceneri in area cimiteriale riservata (*)	
--	--

10. DISPERSIONE CENERI:

Dispersione delle ceneri nel territorio nazionale eseguita da personale autorizzato dal Comune (*)	
--	--

PARTE III

AUTORIZZAZIONI E ISPEZIONI CIMITERIALI

1. Collocazione copritomba di cui all'art. 30, comma 2 (su fossa)	
2. Collocazione busti, bassorilevi, croci, sculture, cippi sulle sepolture private	
3. ISPEZIONI in sepolture private a tumulazioni plurime su richiesta del concessionario della:	
Tomba	
Edicola Funeraria	

PARTE IV


TRASPORTI FUNEBRI

1. Diritto per autorizzazioni amministrative (**)	
2. Assistenza per autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria	
3. Affidamento dell'urna cineraria (*)	


(*) nuova voce tariffaria istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 30.6.2010 avente per oggetto "Regolamento di Polizia Mortuaria. Approvazione appendice".

(**) Diritto fisso di cui all'art.19 del DPR n.285/1990 - Diritto per il rilascio di autorizzazione al trasporto funebre (comprensivo della sosta) e istruttoria per trasporto e/o sepoltura nel Comune.


SCHEMA N. 1



FRONTE



FIANCO



ASSONOMETRIA

ATTENZIONE: lo spazio scoperto deve essere di almeno 0,50 mq della superficie netta della fossa, 1/3 della superficie come da circolare del MEDICO PROVINCIALE n° 3925 del 15.9.1978

SCHEMA N. 2

SCHEMA PER LOCULI DEI CIMITERI COMUNALI

N°

FOTOGRAFIA

DATI
ANAGRAFICI

LAMPADA
VOTIVA

VASO
PER
FIORI

INDICE

TITOLO I

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto	pag. 2
Articolo 2 – Competenze	pag. 2
Articolo 3 – Responsabilità	pag. 2
Articolo 4 – Atti a disposizione del pubblico	pag. 2

CAPO II – Depositi di osservazione e obitori

Articolo 5 – Depositi di osservazione	pag. 2
---------------------------------------	--------

CAPO III – Deposizioni della salme nel feretro – feretri

Articolo 6 – Deposizione di salma nel feretro	pag. 3
Articolo 7 – Contenuto del feretro	pag. 3
Articolo 8 – Feretri	pag. 3
Articolo 9 – Chiusura dei feretri	pag. 3

CAPO IV – Trasporto delle salme

Articolo 10 – Trasporti funebri	pag. 3
Articolo 11 – Norme generali per il trasporto	pag. 3
Articolo 12 – Autorizzazione al trasporto	pag. 4
Articolo 13 – Modalità di trasporto – soste	pag. 4
Articolo 14 – Orari	pag. 4
Articolo 15 – Cortei funebri	pag. 4
Articolo 16 – Trasporto al deposito di osservazione	pag. 4
Articolo 17 – Malattie infettive diffuse	pag. 4
Articolo 18 – Salma portatrice di radioattività	pag. 5
Articolo 19 – Trasporto fuori dal comune – accompagnamento	pag. 5
Articolo 20 – Trasporto da comune a comune o all'estero o dall'estero	pag. 5
Articolo 21 – Casi particolari	pag. 5
Articolo 22 – Accertamento documentazione	pag. 5
Articolo 23 – Percorso dei feretri	pag. 5
Articolo 24 – Trasporto di ossa, resti o ceneri	pag. 6

TITOLO II

CAPO I – Cimiteri

Articolo 25 – Elenco cimiteri	pag. 6
Articolo 26 – Disposizioni generali e vigilanza	pag. 6
Articolo 27 – Ammissione al cimitero	pag. 6

CAPO II – Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Articolo 28 – Disposizioni generali	pag. 7
Articolo 29 – Piano regolatore cimiteriale	pag. 7

CAPO III – Inumazioni

Articolo 30 – Cippi e copri tomba	pag. 7
Articolo 31 – Profondità delle fosse	pag. 8
Articolo 32 – Materiali non consentiti per le casse	pag. 8
Articolo 33 – Separazione delle fosse	pag. 8
Articolo 34 – Modalità di sepoltura	pag. 8
Articolo 35 – Ornamenti delle fosse	pag. 8

CAPO IV – Tumulazioni (sepulture private)

Articolo 36 – Oggetto	pag. 8
Articolo 37 – Duplice cassa	pag. 8
Articolo 38 – Concessioni – rinvio	pag. 8
Articolo 39 – Spese di manutenzione	pag. 8
Articolo 40 – Posti tumulo	pag. 8
Articolo 41 – Cassette di resti e urne cinerarie	pag. 9
Articolo 42 – Lampade votive, decorazioni, iscrizioni	pag. 9
Articolo 43 – Deposito provvisorio	pag. 9

CAPO V – Esecuzioni di opere cimiteriali

Articolo 44 – Esecuzioni di opere cimiteriali	pag. 10
---	---------

CAPO VI – Esumazioni ed estumulazione

Articolo 45 – Periodo	pag. 10
Articolo 46 – Esumazioni	pag. 10
Articolo 47 – Esumazioni ordinarie	pag. 10
Articolo 48 – Operazioni massive di esumazioni	pag. 10
Articolo 49 – Esumazioni straordinarie	pag. 10
Articolo 50 – Rinvenimento di ossa o altri oggetti	pag. 11
Articolo 51 – Estumulazione	pag. 11
Articolo 52 – Estumulazione straordinaria	pag. 11
Articolo 53 – Norme applicabili	pag. 11
Articolo 54 – Trattamento della bara e della fossa	pag. 12
Articolo 55 – Modalità	pag. 12
Articolo 56 – Diritti	pag. 12

CAPO VII – Cremazioni

Articolo 57 – Crematorio	pag. 12
Articolo 58 – Autorizzazione alla cremazione	pag. 12
Articolo 59 – Urne cinerarie	pag. 13
Articolo 60 – Trasporto di urne cinerarie	pag. 13

TITOLO III

CAPO I – Sepolture private, relative concessioni e loro manutenzione

Articolo 61 – Sepolture private	pag. 13
Articolo 62 – Concessioni e diritto d’uso nelle sepolture	pag. 13
Articolo 63 – Atto di concessione	pag. 13
Articolo 64 – Durata delle concessioni	pag. 14
Articolo 65 – Loculi	pag. 14
Articolo 66 – Tombe di famiglia e sepolcri per collettività	pag. 14
Articolo 67 – Manutenzione	pag. 15
Articolo 68 – Concessioni di aree	pag. 15
Articolo 69 – Costruzione dell’opera	pag. 15
Art. 69bis - Concess. di sepolture private costruite dirett. dal comune	pag. 16
Articolo 70 – Responsabilità	pag. 16

CAPO II – Divisioni, subentri, rinunce

Articolo 71 – Divisione, rinuncia	pag. 16
Articolo 72 – Aggiornamento della concessione	pag. 17
Art. 72bis – Aggiornamento dell’oggetto della concessione	pag. 17
Articolo 73 – Rinuncia sui loculi concessi a tempo determinato	pag. 17
Articolo 74 – Rinuncia su loculi concessi perpetuamente	pag. 18
Articolo 75 – Riutilizzo gratuito di loculo concesso in perpetuità	pag. 18

CAPO III – Revoca, decadenza, estinzione

Articolo 76 – Revoca	pag. 18
Articolo 77 – Decadenza	pag. 18
Articolo 78 – Decadenza, comportamenti successivi	pag. 19
Articolo 79 – Estinzione	pag. 19

TITOLO IV

CAPO I – Servizio di polizia mortuaria

Articolo 80 – Responsabili e incaricati del servizio	pag. 19
Articolo 81 – Compiti del responsabile del servizio	pag. 19
Articolo 82 – Compiti degli incaricati del servizio	pag. 19
Articolo 83 – Compiti in collaborazione	pag. 19

CAPO II – Norme di servizio

Articolo 84 – Coordinamento uffici comun. per il servizio di Polizia Mort.	pag. 20
Articolo 85 – Divieti agli incaricati del servizio	pag. 20
Articolo 86 – Imprese di pompe funebri	pag. 20

TITOLO V

Polizia del cimitero

Articolo 87 – Orari di apertura dei cimiteri	pag. 21
Articolo 88 – Divieti	pag. 20
Articolo 89 – Comportamento da osservare	pag. 21
Articolo 90 – Pulizia dei cimiteri	pag. 21
Articolo 91 – Cura delle tombe	pag. 21
Articolo 92 – Rimozione di ornamenti indecorosi	pag. 21
Articolo 93 – Divieto di presenziare alle esumazioni	pag. 21

TITOLO VI

Tariffe per le concessioni e i servizi cimiteriali - Criteri di determinazione

Articolo 94 – Tariffe	pag. 21
-----------------------	---------

TITOLO VII

Contravvenzioni

Articolo 95 – Contravvenzioni	pag. 22
-------------------------------	---------

TITOLO VIII

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 96 – Efficacia delle disposizioni del regolamento	pag. 22
Articolo 97 – Cautele	pag. 22
Articolo 98 – Assenza di concessione ante R.D. 1880/1942	pag. 22
Articolo 99 – Modificazione intestazione di concessioni	pag. 22
Articolo 100 – Norme di servizio	pag. 22
Articolo 101 – Entrata in vigore	pag. 23

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE

1) ALLEGATO 1: ELENCO DIRITTI PER SERVIZI CIMITERIALI

2) SCHEMA ALLEGATO N. 1 (ESECUZIONE LAVORI NELLE FOSSE: COPRIFOSSA)
di cui all'art 30, comma 2, del Regolamento;

3) SCHEMA ALLEGATO N. 2 (LAMPADINE VOTIVE, DECORAZIONI, ISCRIZIONI LOCULI)
di cui all'art. 42, comma 1, del Regolamento.